

ORIGINALE



COMUNE DI BUTI
PROVINCIA DI PISA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 37

in data 25/11/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI LUCCA (LU) E BUTI (PI) - APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE - RINNOVO TRIENNALE PERIODO 01/01/2023 E 31/12/2025.

L'anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di Novembre alle ore 18:45 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge,

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Nome	Carica	Presente/Assente
1	BUTI ARIANNA	Presidente del Consiglio	SI
2	BUTI MONIA	Consigliere	SI
3	CIARDI FRANCESCA	Consigliere	SI
4	BAGNOLI ELENA	Consigliere	SI
5	TAMBERI CARLO ALBERTO	Consigliere	SI
6	LAZZERINI FRANCESCO	Consigliere	NO
7	DI BELLA FRANCESCA	Consigliere	SI
8	PRATALI CHIARA	Consigliere	SI
9	SERAFINI SARA	Consigliere	SI
10	CORSI LUCA	Consigliere	SI
11	PARENTI MATTEO	Consigliere	SI
12	GOZZOLI FEDERICO	Consigliere	SI
13	MATTEOLI RACHELE	Consigliere	NO

Totale Presenti : 11

Totale Assenti : 2

Partecipa alla seduta il Dott. Fulvio Spatarella Segretario Comunale, incaricato di redigere il presente verbale.

La Sig.ra Arianna Buti nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riscontrato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipano senza diritto di voto gli Assessori esterni Matteoli Maurizio e Picardi Federico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione di quanto stabilito dalle deliberazioni del Consiglio Comunale di Lucca n. 118 del 30.11.2021 e del Consiglio Comunale di Buti n. 46 del 29.11.2021 con le quali le predette Amministrazioni hanno deciso di svolgere le funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del DPR n. 465/1997 - è stata sottoscritta dalle rispettive amministrazioni la relativa convenzione, con decorrenza dal 24 gennaio 2022 e scadenza il prossimo 31 dicembre 2022;
- per lo svolgimento di dette funzioni di segreteria in forma associata, d'intesa tra le due Amministrazioni, è stato poi nominato, con decreto n. 2 del 18.1.2022 del Sindaco del Comune di Lucca, il relativo titolare della segreteria comunale convenzionata;

Dato atto che, ai fini in questione:

- il Comune di Lucca (LU), ente capoluogo di provincia, è sede di segreteria comunale di classe I/A,
- il Comune di Buti (PI), è classificato sede di segreteria comunale di classe III;

Ritenuto proseguire per altri tre anni a decorrere dal prossimo 1 gennaio lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata tra i Comuni di Lucca e di Buti, dal momento che l'esperienza già effettuata si è rivelata positiva per entrambi i Comuni;

Ritenuto, in particolare, che non vi siano allo stato impedimenti al modulo associativo per quanto riguarda il Comune di Buti il quale – da un punto di vista organizzativo – è in grado di continuare a rimodulare il proprio assetto al fine di adeguarsi a tale contesto, dal momento che:

- la soluzione proposta consente di conservare comunque la copertura della posizione di segretario comunale, come previsto per legge;
- l'Ente, infine, può contare su una complessa e strutturata organizzazione, dove i soggetti apicali presenti - da ultimo oggetto peraltro di consistente integrazione nella loro compagine - possono garantire il presidio delle funzioni gestionali;

Dato atto, inoltre, che:

- non è da sottovalutare l'aspetto del risparmio finanziario da registrare in bilancio, dal momento che il costo complessivo da sostenere per la figura del segretario titolare, essendo ripartito tra enti convenzionati, indubbiamente si riduce;
- la convenzione prevede esplicitamente ipotesi di recesso anticipato, ipotesi che è garanzia di poter ritornare sulla decisione assunta qualora il servizio dovesse dimostrarsi non più idoneo alle esigenze funzionali di questo Ente;
- il convenzionamento disciplina anche un modulo organizzativo che prevede un'articolazione particolare della presenza in sede del segretario, che consente di assolvere tutte le esigenze degli enti massimi di orario settimanale, ma un impegno flessibile correlato alle esigenze degli enti (art. 19 CCNL 16/5/2001);

Considerato inoltre che:

– l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce: *“I comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale, comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia”*;

– l’art. 30 (Convenzioni) del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce: *“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.....”*;

- l’art. 10 del D.P.R. 465/1997 “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali”, prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (di seguito ex Ages), possono, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria;

– l’art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione ed i reciproci obblighi e garanzie;

Rilevato che - in base alla disciplina normativa vigente ed alle deliberazioni della ex Ages, cui è subentrato il Ministero dell’Interno, che disciplinano l’ordinamento giuridico dei segretari - la costituenda sede di segreteria convenzionata sarà classificata di CLASSE I/A e che il Segretario del comunale acquisterà automaticamente la titolarità della sede convenzionata (deliberazioni Ages n. 150 del 15/07/1999 e n. 113 del 02/05/2001), in quanto idoneo, per fascia professionale ed esperienza pregressa, a ricoprire la titolarità della costituenda sede convenzionata e che lo stesso si è dichiarato, in questa fase, disponibile allo scopo;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra le parti, predisposto d’ufficio in base alle intese intervenute tra i Sindaci, ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**ALL. n. 1**);

Dato atto infine che il procedimento di convenzionamento è stato avviato d’ufficio in via informale in assenza di controinteressati espressamente previsti per legge o che, di fatto, fossero individuati o facilmente individuabili, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990;

Ritenuto quindi di procedere alla prosecuzione della convenzione di segreteria comunale in essere tra i Comuni interessati, secondo le condizioni di cui allo schema di convenzione allegato;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, oltre che della normativa di settore sopra riportata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale (**ALL. nn. 2 e 3**)

La Sindaca illustra la proposta;

Udito l'intero dibattito registrato in formato elettronico e conservato agli atti d'ufficio;

Con n.11 voti favorevoli, n.0 astenuti e n. 0 voti contrari espressi in forma palese dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

1) di approvare lo schema di convenzione per la prosecuzione della gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Lucca e Buti, composta di nr. 10 articoli, il cui schema è allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (**ALL. n. 1**);

2) di stabilire che la convenzione abbia efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2025;

3) di demandare ai Sindaci dei Comuni interessati la stipula della convenzione;

4) di dare atto che i provvedimenti e gli adempimenti attuativi della convenzione stipulata saranno adottati dai competenti organi del Comune di Lucca, in qualità di ente capofila;

IL CONSIGLIO

Con successivi n.11 voti favorevoli, n.0 astenuti e n. 0 voti contrari espressi in forma palese dai Consiglieri presenti;

A seguito della proclamazione del Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Ai fini della decisione il consiglio ha preso preliminarmente atto dei seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 T.U. 267/2000

Parere di regolarità tecnica	Dirigente	Esito
	Monica Spigai / S.p.A.	ArubaPECfavorevole
	F.to in forma digitale	

Parere di regolarità contabile	Dirigente	Esito
	Monica Spigai / ArubaPECfavorevole S.p.A.	
	F.to in forma digitale	

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Arianna Buti

Il Segretario Comunale
Dott. Fulvio Spatarella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Copia della presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal al .

li, 05/12/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
Rosangela Arviotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data _____

decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

E' divenuta esecutiva trascorso il termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, 05/12/2022.

Il Segretario Comunale
Dott. Fulvio Spatarella
